



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Prot. _____

Certaldo, 14.03.00

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemila e questo giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 17,45 nel civico palazzo, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il Sindaco Rosalba Spini.

SONO PRESENTI gli Assessori sigg.ri: Malatesti Marco – Galgani Paola - Spini Wladimiro - Gori Maria Paola.

SONO ASSENTI gli Assessori sigg.ri: Poli Gian Carlo – Campinoti Andrea.

PARTECIPA il Segretario Generale Dott.ssa Rosella Canessa incaricato della redazione del presente verbale.

DELIBERAZIONE

N. **28**

Del

29.02.2000

OGGETTO: PERSONALE – Nucleo di valutazione e controllo di gestione – Regolamento per la costituzione ed il funzionamento – Approvazione.

Con riferimento alla vigente normativa sul controllo degli atti, la presente deliberazione:

- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari (art. 17, comma 36, Legge 15.05.1997 n. 127);
- è soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 17, comma 33, Legge 15.05.1997 n. 127);
- è soggetta al controllo preventivo di legittimità per decisione dell'organo (art. 17, comma 34, Legge 15.05.1997 n. 127).

OGGETTO: PERSONALE: Nucleo di valutazione e controllo di gestione – Regolamento per la costituzione ed il funzionamento – Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa del responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale di seguito riportata e relativa a quanto in oggetto:

“Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.121 del 06/10/1999 nella quale si approvava lo schema di convenzione con il Consiel ed altri Comuni per la formazione del Nucleo di Valutazione e controllo di gestione;

Visto il provvedimento sindacale n.9 del 17.11.99 con il quale è stato istituito il nucleo di valutazione e controllo di gestione;

Considerato che occorre procedere ad una regolamentazione del Nucleo medesimo al fine di disciplinare le modalità di costituzione e funzionamento;

Vista la bozza del Regolamento, composto da n.7 articoli, predisposto dalla Consiel per la costituzione e il funzionamento;

PROPONE

di approvare il seguente regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione e controllo di gestione:



Articolo 1
NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito, ai sensi di legge¹ e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali (Area della Dirigenza e dipendenti), il Nucleo di valutazione intercomunale, dei Comuni di Certaldo, S.Casciano, Greve in Chianti, Vinci e Incisa Valdarno, con il compito di verificare, secondo gli indirizzi espressi dai rispettivi Sindaci e dalle Giunte Comunali:

¹ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 - "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Articolo 1. Principi generali del controllo interno

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
- a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
 - b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
 - c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
 - d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
 - e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. (...)
5. (...)
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

- a) la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati ai Responsabili dei Servizi, anche in merito ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate;
- b) l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, in particolare attraverso l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Articolo 2

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore o Segretario Generale, componente di diritto, e da due membri esterni, dotati di specifiche competenze. E' nominato con deliberazione della Giunta Comunale e resta in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo. Al termine della legislatura o a seguito di dimissioni del Sindaco, il Nucleo rimane in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione del provvedimento di conferma.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il nucleo di Valutazione si avvale di uno o più impiegati comunali, individuati con disposizione del Direttore Generale, sentito l'Ufficio di Direzione.

Articolo 3

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
 - a) definisce annualmente i criteri di valutazione della gestione dell'Ente nel suo complesso e con riferimento ai singoli ambiti di attività, dandone comunicazione all'articolazione organizzativa con competenze in materia di controllo di gestione per l'impostazione delle elaborazioni e delle rilevazioni di competenza;I criteri di valutazione così definiti sono approvati dalla Giunta Comunale.
 - b) definisce, congiuntamente con i responsabili dei servizi, gli indicatori per la misurazione della realizzazione degli obiettivi e dei programmi di lavoro di loro competenza, individuati a seguito delle indicazioni strategiche degli organi di direzione politica;
 - c) esamina, ai fini valutativi, il funzionamento dell'Ente sulla base dei criteri prestabiliti e dei rapporti periodici di cui all'articolo 5 e conseguentemente redige una relazione al Sindaco e alla Giunta sull'attività del Comune;
 - d) effettua, sulla base di criteri predefiniti, la valutazione dell'attività e dei risultati ottenuti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente, a fine di coadiuvare il Sindaco nella valutazione dei Responsabili dei servizi;
 - e) attua, relativamente all'applicazione degli specifici istituti contrattuali previsti dalle norme vigenti e dai C.C.N.L., il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi dell'Ente.



Articolo 4
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per poter svolgere le proprie funzioni, il Nucleo di valutazione utilizza le elaborazioni e rilevazioni dei risultati svolte dall'articolazione organizzativa competente in materia di controllo di gestione.

Articolo 5
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione procede all'esame di quanto all'articolo 3 sulla base di un processo operativo le cui fasi sono:
 - a) *ricevimento del mandato*: il Sindaco e la Giunta definiscono e indicano annualmente al Nucleo di valutazione quanto oggetto dell'esame;
 - b) *identificazione degli obiettivi dell'Ente*: il Nucleo di valutazione effettua l'esame della gestione dell'Ente in relazione agli obiettivi risultanti dalla relazione previsionale e programmatica, al bilancio ed ai programmi di lavoro dei vari ambiti di attività. Il Nucleo di valutazione adotta tutti i provvedimenti che riterrà necessari per rendere massimamente espliciti gli obiettivi dell'Ente che saranno oggetto della propria analisi e valutazione;
 - c) *svolgimento dell'attività di valutazione*: l'articolazione organizzativa con competenze in materia di controllo di gestione svolge tutte le attività tese a rilevare gli indicatori prescelti utilizzando le metodologie più adeguate allo scopo. Sulla base dei rapporti periodici presentati, il Nucleo di valutazione effettua, previo confronto ed esame congiunto con i Responsabili dei servizi interessati, la valutazione dei risultati, che può attuarsi con riferimento a confronti tra diverse misure di risultati che possono essere temporali, infraziendali e interaziendali. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, il Nucleo di valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il Nucleo di valutazione può formulare le opportune richieste all'articolazione organizzativa con competenze in materia di controllo di gestione per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni;
 - d) *formulazione e presentazione di relazioni al Sindaco e alla Giunta*: l'attività del Nucleo di Valutazione si esplicita in una relazione a cadenza annuale, la quale, oltre a comprendere una parte descrittiva dell'attività dell'Ente adeguatamente documentata, può contenere una serie di suggerimenti tesi al miglioramento dei sistemi di valutazione ed allo sviluppo dell'Ente. Oltre alla relazione annuale, il Nucleo di valutazione può predisporre relazioni strutturate in modo da evidenziare, in termini documentati e sintetici, ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze, ecc.).

Articolo 6
VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili dei servizi dell'Ente sono valutati con provvedimento del Sindaco.
2. Per una corretta e trasparente attività di valutazione dei Responsabili dei servizi, che deve essere svolta in stretta connessione con le modalità di erogazione degli istituti previsti dal contratto di lavoro, il Nucleo di valutazione predispone preliminarmente i criteri su cui effettuare la valutazione, che deve di regola basarsi su metodologie idonee alla misurazione



del raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso schede di valutazione che indichino le prestazioni e i risultati che l'Amministrazione si attende dal Responsabile del servizio.

3. Il Nucleo di valutazione fornisce al Sindaco le informazioni e le proposte di valutazione idonee ad esprimere un giudizio oggettivo sull'attività e sui risultati dei dirigenti.

Articolo 7
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.

Certaldo, 14.02.2000

IL RESPONSABILE U.O. Gestione del Personale
(F.to Rag. Mario Giubbolini)"

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 53 comma 1, della legge 08.06.1990 n. 142;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa precisati, il sopra trascritto regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
 2. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.17, comma 36, della legge 15/05/1997 n.127;
 3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.
-



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Rosalba Spini

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Canessa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, comma 1, della Legge 08.06.1990, n. 142.

Certaldo, 14.03.00



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 47, comma 2 della Legge n. 142/1990);

La presente deliberazione, sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33, della Legge n. 127/1997;

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni TRENTA (art. 17, comma 40, della Legge n. 127/1997):

dalla trasmissione della stessa al CO.RE.CO in data _____
dalla trasmissione al CO.RE.CO., dei chiarimenti e/o elementi integrativi, forniti con
_____ n. _____ del _____, in data _____ (art. 17, comma
42, L. 127/97).

Certaldo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Decisione n. _____ del _____

Firenze, _____

IL PRESIDENTE

f.to _____

La presente deliberazione è stata:

Revocata con atto n. _____ del _____

Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 14.03.00



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]